

Capitolo II

PRINCIPI GENERALI DELLA CRC

1. ART. 2 CRC: IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

21. Ai sensi dell'art. 2 e di altri articoli correlati della Convenzione e in linea con le proprie precedenti raccomandazioni (ibid. parr. 17 e 18), il Comitato raccomanda che l'Italia:

(a) prenda tutte le misure appropriate, come campagne educative rivolte all'opinione pubblica, per prevenire e combattere atteggiamenti sociali negativi e promuovere l'applicazione delle raccomandazioni del Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale (A/56/18, par. 298/320);

(b) aumenti i propri sforzi per incriminare e applicare appropriate misure penali nei confronti di ogni atto di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza;

(c) valuti con regolarità e attenzione le disparità esistenti nel godimento dei diritti da parte dei bambini e prenda, sulla base della valutazione compiuta, i provvedimenti necessari a prevenire ed eliminare la discriminazione attraverso misure efficaci;

(d) assicuri che il processo di decentramento favorisca l'eliminazione delle disparità fra bambini dovute alla ricchezza delle Regioni di provenienza;

(e) continui a dare priorità, a destinare risorse mirate e servizi sociali ai bambini appartenenti ai gruppi sociali più vulnerabili; **(f)** studi puntualmente la situazione di bambini stranieri detenuti, assicuri loro il pieno godimento dei diritti senza discriminazione, soprattutto in merito all'istruzione, e garantisca il loro diritto all'integrazione nella società.

CRC/C/15/Add. 198, punto 21

A partire dal 4° Rapporto CRC¹ il Gruppo CRC ha analizzato l'attuazione in Italia del principio di non discriminazione, uno dei principi fondamentali della Convenzione, che dovrebbe essere tenuto in considerazione e applicato in tutti gli ambiti della vita, soprattutto per le persone di età minore in quanto soggetti maggiormente vulnerabili. Come segnalato dal Comitato ONU sono diverse le persone di età minore a rischio discriminazione in Italia, sia perché in particolari situazioni di svantaggio o bisogno, sia perché appartenenti a minoranze. Subiscono ancora oggi forti discriminazioni le persone di età minore di origine straniera – prive di una legge sulla cittadinanza che le riconosca facilmente come cittadini, anche quando nate o cresciute nel nostro Paese – i minorenni non accompagnati, quelli appartenenti a minoranze etniche, linguistiche, religiose – come i rom, sinti e caminanti – le persone di età minore con disabilità e/o ricoverate in ospedale, quelle con orientamento sessuale e identità di genere minoritari o presunti tali rispetto alla popolazione di riferimento. Tante altre sono poi discriminate a causa della “questione regionale”, della discrepanza tra politiche, gestione dei fondi e conseguenti condizioni di vita e opportunità, che si evidenziano tra le varie Regioni; un fenomeno che incide su più livelli ed emerge attraverso diverse problematiche che interessano i bambini e gli adolescenti: dalla povertà, alla salute, all'offerta educativa. A questo si accompagna una costante carenza di risorse e monitoraggi, da parte degli organi ed enti deputati alla tutela delle persone di età minore, e una mancanza di organicità che, come rilevato dall'Autorità Garante

¹ Si veda www.gruppocrc.net/non-discriminazione.



per l'Infanzia e l'Adolescenza stessa, può portare a dispersioni e sovrapposizioni di risorse umane ed economiche².

Anche la presenza degli organi di garanzia e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza non è ugualmente diffusa e attuata. Pur valutando positivamente l'istituzione nel 2011 dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza³, che costituisce un fattore rilevante nella tutela dei diritti delle persone di età minore e nel contrasto delle discriminazioni, il Gruppo CRC evidenzia come il Garante, anche essendo un organo indipendente, oggi non possa incidere a livello normativo, né per la concreta e vincolante protezione delle persone di età minore: nello svolgimento della sua attività, infatti, può avvalersi solo di atti di *soft law*⁴ che rivestono un ruolo di *moral suasion*⁵ sulle istituzioni pubbliche; condizione che di fatto gli impedisce di essere realmente incisivo nelle politiche rivolte alle persone di età minore. Si segnala inoltre ancora oggi la mancata istituzione dei Garanti regionali in Toscana, Molise, Abruzzo, Sardegna e Valle d'Aosta e l'incompleta situazione della Liguria⁶.

Dopo 25 anni dalla ratifica della CRC, in Italia esistono differenze territoriali rilevanti nell'accesso alla salute e ai servizi, così come persistono disuguaglianze nell'accesso alla prevenzione, determinate dalle condizioni socio-economiche e dalla nazionalità. L'attenzione alle disuguaglianze è presente in quasi tutti i Piani nazionali: sia nel Piano Sanitario 2013, sia in quello della Prevenzione (2014-2018), nonché nel IV Piano Nazionale d'azione per l'Infanzia. Tuttavia, appare evidente quanto sia ancora fortemente critico il rapporto tra Stato centrale e Regioni e

come il diritto alla salute, il diritto all'istruzione – in ragione del permanere di forti differenze nell'offerta educativa tra le aree meridionali e quelle settentrionali e centrali – e il diritto a una vita dignitosa, a fronte della diffusione discriminante di fenomeni quali la povertà minorile (particolarmente evidente nel Mezzogiorno), siano lontani dall'essere garantiti in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale.

Le situazioni di discriminazione nei confronti dei bambini e degli adolescenti, in vari contesti, sono evidenziate nei diversi capitoli del presente Rapporto ma si è ritenuto opportuno affrontare e riprendere in un unico paragrafo i rilievi formulati dal Comitato ONU sull'applicazione del principio di non discriminazione, rinviando ai singoli paragrafi successivi per gli approfondimenti.

Discriminazione dei minorenni stranieri

Le discriminazioni nei confronti dei minorenni stranieri riguardano diversi ambiti di intervento – dall'accoglienza, alla scolarizzazione, all'accesso alla salute – e si differenziano a loro volta tra le persone di età minore di origine straniera, nate e cresciute in Italia in attesa di cittadinanza, i minorenni stranieri non accompagnati, i minorenni in nuclei familiari non legalmente soggiornanti sul territorio, le persone di età minore vittime di tratta e sfruttamento ecc. Molti e diversi sono i profili della discriminazione che li riguardano e che, pertanto, sono approfonditi nei successivi paragrafi tematici. In sintesi, dal punto di vista del diritto, si sollecita ancora oggi l'approvazione di una riforma che faciliti l'acquisto della cittadinanza italiana per i

² Cfr. la Relazione al Parlamento dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza: <http://webtv.camera.it/evento/11361>.

³ Legge 12 luglio 2011 n. 112. Per maggiori approfondimenti si veda il paragrafo del Rapporto CRC dedicato agli organi di garanzia (cap. I, par. 6) o www.garanteinfanzia.org.

⁴ Norme prive di efficacia vincolante

⁵ Attività di "pressione morale" con cui si cerca di influire nelle scelte e decisioni altrui

⁶ Per maggiori informazioni si veda il paragrafo 6, "Istituti di Garanzia a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza", nel primo capitolo del presente Rapporto



minorenni di origine straniera e una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori. Per i minorenni stranieri non accompagnati, invece, si evidenzia la positiva approvazione della Legge 47/2017, che ne ha armonizzato la protezione e tutela, la cui attuazione però necessiterà di un forte monitoraggio e di una grande attenzione. Per le persone di età minore che vivono in nuclei familiari non regolarmente soggiornanti è aumentato invece il rischio di mancato accesso o di limitazione nell'esercizio dei diritti fondamentali, a seguito dell'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato Italiano e del conseguente obbligo di denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che venga a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante. Si ritiene che i genitori irregolarmente soggiornanti, per paura di essere identificati come tali e quindi espulsi, possano evitare di accedere ai pubblici servizi, come le strutture scolastiche e sanitarie, nonché agli uffici comunali (compresi quelli anagrafici).

In merito all'accesso alle cure dei minorenni stranieri si segnala che l'Accordo Stato-Regioni del 2012, che avrebbe dovuto risolvere l'eterogeneità applicativa delle politiche sanitarie per gli stranieri a livello nazionale, non è stato attuato in tutte le Regioni, malgrado i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza⁷ prevedano che *“i minorenni stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”*,

oltre ad avvalersi dell'iscrizione al pediatra di famiglia. Restano esclusi da tale disciplina i figli di genitori comunitari in condizioni di fragilità sociale (Europei Non Iscritti). Gli altri minorenni comunitari con soggiorni brevi vedono garantita la tutela della loro salute attraverso la possibilità di utilizzare gratuitamente le strutture sanitarie italiane, se in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza (e per una tipologia limitata di prestazioni urgenti o in qualche modo indifferibili). Per coloro che sono presenti per motivi di studio ci sono specifici accordi, mentre per i figli di quanti soggiornano regolarmente in Italia è prevista l'iscrizione al SSN. Per quanto riguarda l'accesso alle cure per i minorenni stranieri non accompagnati, l'articolo 14 della Legge 47/2017 introduce il diritto alla salute, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. La richiesta obbligatoria d'iscrizione al SSN può essere effettuata da chi esercita in via temporanea la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di accoglienza. Una serie di problematiche sanitarie che accomunano i minorenni stranieri dipendono inoltre dalla possibilità reale di accesso ai servizi di prevenzione e medicina di base e, in particolare, dal ritardo con cui le persone straniere di età minore accedono alle strutture sanitarie e dallo scarso uso che fanno del pediatra di libera scelta⁸.

Nel merito dell'accesso all'istruzione, tanto dev'essere ancora fatto per dare concretezza e continuità agli investimenti per le persone di età minore straniere o appartenenti a minoranze etniche, garantendogli tutte le risorse per l'integrazione scolastica e per l'orientamento individuale, ad esempio

⁷ Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 65 (Supplemento ordinario n. 15): www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg (DPCM 18/03/2017, art. 63, comma 4)

⁸ Per maggiori approfondimenti si veda il paragrafo del presente Rapporto “Salute e servizi sanitari per persone di età minore straniere” (cap. VI, par. 9).



prevedendo e sostenendo finanziariamente l'inserimento stabile del mediatore inter-culturale nel percorso curricolare ordinario.

Discriminazione di bambini e adolescenti con disabilità

Nel V e VI Rapporto Governativo al Comitato ONU, riferito agli anni 2008-2016, la sezione dedicata alle misure previste per il contrasto delle discriminazioni nei confronti dei minorenni con disabilità si limita a un elenco degli organi e delle istituzioni recentemente costituiti e dei programmi e delle normative adottati. Manca quindi un reale focus su quanto concretamente fatto e sui risultati ottenuti e, di conseguenza, manca una reale visione complessiva e intersettoriale dell'attuale condizione di vita dei minorenni con disabilità. Dai pochi dati a disposizione è possibile però evidenziare che le discriminazioni permangono nei diversi contesti di vita. Ad esempio, nel mondo della scuola moltissimi studenti con disabilità⁹ sono oggetto di discriminazioni, dirette e/o indirette, vedendosi spesso esclusi – in tutto o in parte – da alcuni momenti educativi/formativi o non potendo contare sui giusti supporti e sostegni per la frequenza di tutti i momenti didattici/educativi con pari opportunità rispetto agli altri compagni di scuola. Tutto ciò accade malgrado: a) la ratifica da parte dell'Italia (con Legge 18/2009) della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità, che pone l'accento sulla necessità di interventi, sostegni e supporti adeguati affinché le persone (e quindi

anche i minorenni) con disabilità possano essere incluse e partecipare nei vari contesti di vita, eliminando le barriere che ostacolano tale obiettivo; b) la costituzione dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità¹⁰, che serve a monitorare l'applicazione e proporre l'implementazione a ogni livello della Convenzione in Italia; c) il Programma governativo di Azione Biennale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, che declina quanto proposto dall'Osservatorio sopraddetto; d) la presenza presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di uno specifico Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità e l'attuazione delle norme promulgate dal Governo¹¹ relativamente ai BES¹².

Purtroppo sono migliaia i provvedimenti delle Autorità Giudiziarie¹³ che condannano le istituzioni scolastiche e locali per la mancanza totale o almeno adeguata delle ore settimanali di sostegno didattico, dell'assistenza igienico-personale o per l'autonomia e la comunicazione, visto che erroneamente l'erogazione delle misure necessarie viene vincolata a esigenze di bilancio, senza invece considerare come prioritarie le effettive esigenze degli alunni. Si segnalano in tal senso la sentenza n. 2023/17 del Consiglio di Stato – che sottolinea come tra i diritti degli studenti con disabilità e la ristrettezza di risorse pubbliche, i primi abbiano una netta prevalenza – e la sentenza n. 275/16 della Corte Costituzionale. Ultimamente le pronunce giudiziarie avvengono anche

⁹ Quelli frequentanti le scuole statali per l'a.s. 2016/2017 sono stati in tutto 224.509, secondo il Focus "Anticipazioni sui principali dati della scuola statale" (settembre 2016) del MIUR

¹⁰ DPR del 4 ottobre 2013

¹¹ L. 104/92, L. 53/2003, L. 170/2010, D.M. 27 dicembre 2013, C.M.

8/2013

¹² 1Bisogni Educativi Speciali

¹³ 1Si segnalano in tal senso la sentenza n. 2023 del 2017 del Consiglio di Stato – che sottolinea come tra i diritti degli

studenti con disabilità e la ristrettezza delle risorse pubbliche, i primi abbiano netta prevalenza, specificando che "le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria" – e la Sentenza 275/16 della Corte Costituzionale, la quale specifica che il servizio di trasporto scolastico e di assistenza per lo studente con disabilità costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del diritto all'istruzione e che i diritti dei cittadini vengono prima dell'obbligo di pareggio di bilancio fissato dall'articolo 81 della Costituzione.



grazie a uno specifico procedimento, di contrasto alle discriminazioni per causa di disabilità in ogni ambito di vita, introdotto dalla Legge 67/2006. A fronte di tale procedimento si sono avute varie pronunce che hanno considerato come discriminazione diretta le esclusioni dalle gite scolastiche o il diniego dell'iscrizione presso determinate scuole superiori¹⁴; mentre sono state considerate discriminazioni indirette la mancata erogazione dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione o del sostegno didattico per un numero congruo di ore di lezione¹⁵, oppure un *turn over* eccessivo degli insegnanti di sostegno che, di fatto, svilisce quel supporto utile a mettere l'alunno con disabilità nelle condizioni di pari opportunità rispetto ai propri compagni¹⁶, oppure ancora il problema del sovraffollamento delle classi. Purtroppo, al di là anche delle risorse umane e professionali specifiche, nella scuola si registra una mancata sinergia tra le tante figure del comparto scolastico, che dovrebbero invece assicurare piena inclusione, specie tra gli assistenti ad hoc per l'alunno con disabilità e gli altri docenti della classe. Tanto è vero, che si è avuta anche una pronuncia per discriminazione per l'isolamento che un alunno con disabilità viveva rispetto agli altri studenti, essendo stato relegato al solo insegnante di sostegno ed escluso dalle attività con i docenti curricolari¹⁷.

Da segnalare, inoltre, le discriminazioni alle persone di età minore con disabilità nei momenti ludico-ricreativi: basti pensare alle condanne ricevute da alcuni Comuni per non aver dato accesso (o

averlo dato ai bambini con disabilità per un numero di ore inferiore a quello garantito agli altri) al centro estivo o al campus sportivo¹⁸. Mentre ha destato clamore il diniego dell'Autorità Giudiziaria di primo grado all'adottabilità da parte di una coppia con figlio epilettico di un'altra persona di età minore, ritenendo che l'aver un figlio con disabilità rendesse la famiglia stessa inidonea ad affrontare un altro rapporto di genitorialità; per fortuna, tale provvedimento è stato ribaltato in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano¹⁹.

Adozione di misure efficaci per prevenire ed eliminare le disparità su base regionale

La raccomandazione del Comitato ONU che sottolineava l'importanza di assicurare che il processo di decentramento favorisse l'eliminazione delle disparità fra bambini, dovute alla ricchezza delle Regioni di provenienza, è stata ampiamente disattesa. Infatti, i Livelli Essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) – che dovrebbero individuare e assicurare il rispetto di determinate soglie di diritti civili e sociali, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e senza alcuna discriminazione²⁰ – non sono stati ancora definiti, pur essendo previsto che la loro identificazione dovesse costituire una priorità²¹, a 17 anni dall'entrata in vigore della Legge 328/2000. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dalla Legge 285/1997, è stato inglobato per il 70% in un Fondo nazionale indistinto per le politiche sociali, mentre il restante 30% viene destinato alle 15 città

¹⁴ Un caso, per esempio, è stato registrato contro il Liceo Musicale di Pisa, mentre un altro (contrastato con l'ordinaria procedura cautelare) è stato registrato contro un Istituto Superiore di Empoli (Ord. TAR Toscana 324/2017).

¹⁵ Ex plurimis Ord. Trib. di Milano 4 gennaio 2011, Ord. Trib. Padova 8-9 maggio 2012, Ord. Trib. Catania 14 dicembre 2016 per il sostegno didattico; Ord. Trib. Trani 12 ottobre 2014 per l'assistenza all'autonomia e comunicazione

¹⁶ Ex plurimis Ord. Trib. Livorno 30 gennaio 2017

¹⁷ Ex plurimis Ord. Trib. Livorno 16 giugno 2015

¹⁸ Ord. Trib. Massa Carrara 7 agosto 2015 contro il Comune di Massa Carrara. Recentemente ciò è accaduto anche contro il Comune di Missaglia, condannato dal Tribunale di Lecco.

¹⁹ http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=488&id_n=4281.

²⁰ Si veda capitolo I, paragrafo 1, "Politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza"

²¹ Nel "Rapporto nazionale sulle strategie per la protezione sociale e l'inclusione sociale 2006-2008" (NAP Inclusione), a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero della Solidarietà Sociale e del Ministero della Salute, novembre 2006



cosiddette riservatarie²², creando di fatto una sostanziale differenza tra queste e il restante territorio nazionale.

Discriminazione di bambini e adolescenti appartenenti a minoranze

Persiste la difficile situazione sociale dei bambini, delle bambine e degli adolescenti rom, sinti e caminanti, siano essi italiani o stranieri, già rilevata dal Comitato ONU nelle Osservazioni Conclusive, in particolare nei settori della salute, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e delle condizioni abitative²³. Si continua a rilevare l'utilizzo di un linguaggio violento e aggressivo negli interventi pubblici e a registrare il verificarsi di episodi di razzismo nei confronti dei rom; fatti, questi, rispetto ai quali il Comitato ONU aveva già espresso la propria preoccupazione. La situazione delle comunità rom e sinti, che non sono ancora riconosciute come minoranze nazionali, viene affrontata con misure eccezionali, sia per il fatto che si tratta di provvedimenti non programmati, sia perché sono rivolti esclusivamente a un determinato gruppo di persone.

Discriminazione per orientamento sessuale

La condizione dei minorenni con orientamento sessuale o identità di genere minoritari rispetto alla popolazione è ancora discriminata e problematica in Italia, nonostante vi siano state importanti novità in campo legislativo con l'introduzione della Legge 76/2016 sulle cosiddette "unioni civili", la quale però, sebbene abbia costituito un primo iniziale riparo per le coppie interessate, non ha affrontato il tema dei figli nati in queste unioni o che entrano a far parte di esse. Le difficoltà riferite ai minorenni con diverso

orientamento sessuale sono molteplici e fanno capo a una cultura e a comportamenti di fondo che l'ISTAT così rileva: "Forti difficoltà emergono per gli omosessuali/bisessuali in famiglia. Circa il 20% dei genitori sa che i loro figli vivono una tale condizione. Il dato è più alto per i fratelli (45,9%), i colleghi (55,7%) e soprattutto gli amici (77,4%)²⁴". La difficoltà per i figli di "dirlo ai genitori" denota una diffusa ostilità e/o paura nei confronti dell'omosessualità e transessualità. A questo panorama di solitudine si affiancano i numerosi episodi di discriminazione e violenza, monitorati da stampa e Terzo Settore. Tra maggio 2016 e maggio 2017, si è rilevato in Italia che i soli episodi di violenza o di discriminazione sono stati 196, in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in cui erano stati 104. Di questi 196 casi, 61 sono stati frutto di omofobia istituzionale o di movimenti; 15 hanno riguardato il mondo della scuola; 20 su 102 sono stati atti di vandalismo, insulti, minacce e ricatti che hanno riguardato le persone di età minore; 3 casi hanno riguardato l'azione omofobica di baby-gang²⁵.

Un'altra indagine²⁶ ha evidenziato dati preoccupanti in tema di discriminazione degli alunni con diverso orientamento sessuale: su un campione di circa 4.000 studenti appartenenti alle scuole medie e superiori, 1 alunno ogni 3 denuncia casi di omofobia tra le mura scolastiche da parte di docenti e coetanei; 1 alunno ogni 7 svela che, quando ha parlato di omosessualità, i suoi professori l'hanno definita una malattia; 1 alunno ogni 5, se scoprisse di essere gay, non ne parlerebbe.

²² Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari (Legge 285/1997, art. 1, comma 2).

²³ Si veda oltre capitolo VIII, paragrafo 2, "Persone di età minore appartenenti a minoranze etniche: i minorenni rom e sinti".

²⁴ ISTAT (2011), Censimento sulla popolazione omosessuale (www.istat.it)

²⁵ Per maggiori informazioni si veda il monitoraggio di Arcigay, *Report omotransfobia*, del 17/05/2017.

²⁶ Si veda l'indagine pubblicata su Skuola.net (02/02/2016) come esito di una propria ricerca effettuata tramite il Web



Inoltre, dall'indagine emerge che il 33% dei ragazzi che sostengono di aver avuto testimonianza di episodi di omofobia nella propria scuola dichiara di non aver fatto nulla per reagire; laddove i casi di omofobia siano avvenuti online (9% del totale), il 54% degli alunni dichiara di aver scelto di rimanere in disparte, senza prendere iniziative; all'interno del campione, le ragazze esprimono una maggiore disponibilità dei ragazzi nel confidarsi con i genitori circa la propria eventuale omosessualità, dichiarando inoltre di avere meno problemi nel *coming out* e rispondendo con più reattività di fronte ai casi di omofobia.

In conclusione, rimane ancora necessaria una forte azione positiva a livello culturale contro le discriminazioni sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, sia nella società tutta, sia nella scuola.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

- 1. Al Parlamento** di modificare la legge istitutiva dell'Autorità Garante nazionale per l'Infanzia e Adolescenza, attribuendo al Garante poteri più ampi, anche sanzionatori, che incidano sulle politiche dell'infanzia;
- 2. Ai Ministeri** competenti di stanziare adeguate risorse economiche e di monitorare la corretta e reale applicazione delle leggi ad oggi in atto, per garantire che il principio di non discriminazione venga attuato, in particolare per l'integrazione e l'inclusione di bambini e adolescenti appartenenti ai gruppi più vulnerabili;
- 3. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** di avviare campagne di sensibilizzazione e specifici programmi che includano l'educazione alle pari opportunità e al rispetto dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.